



Comune di Lecco

AREA 2 - Sicurezza delle persone e del territorio

ORDINANZA N. 21 DEL 07/10/2021

(R.O.Sindaco)

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO ASSOLUTO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE CON GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 5 GRADI E DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE (SINO A 5 GRADI) E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE IN DATA 9 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 20.30, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO, NEI CONFRONTI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, ANCHE IN FORMA AMBULANTE, NELLE AREE POSTE IN PROSSIMITA' DELLO STADIO "RIGAMONTI-CEPPI".

IL SINDACO

Premesso che con nota del 6 ottobre 2021 prot. 15955, il Questore di Lecco ha segnalato l'esigenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, di adottare un'ordinanza sindacale per divieto temporaneo assoluto di somministrazione e vendita di bevande con gradazione alcolica superiore a 5 gradi e di vendita di bevande alcoliche (sino a 5 gradi) e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine, in concomitanza dell'incontro di calcio che verrà disputato sabato 9 ottobre 2021, nei confronti degli esercizi pubblici, anche in forma ambulante, nelle aree poste in prossimità dello stadio "Rigamonti - Ceppi", compreso il chiosco-bar all'interno dello stesso;

Considerata la necessità di intervenire preventivamente in occasione del citato incontro di calcio, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di disordine rischiosi per la sicurezza pubblica, causati dal consumo di bevande alcoliche e non alcoliche somministrate in contenitori di vetro o in lattine e dal conseguente abbandono diffuso e generalizzato dei relativi contenitori, pericolosi per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro e lattine, che possono essere trasformati in oggetti contundenti atti ad offendere le persone ed a danneggiare beni pubblici e privati;

Ritenuto di adottare un'ordinanza sindacale che disponga, in occasione della partita di calcio del 9 ottobre 2021, due ore prima dell'incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso:

- **il divieto** temporaneo assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi da parte dei pubblici esercizi e attività di somministrazione su aree pubbliche; nei ristoranti è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti solamente all'interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate;
- **il divieto** temporaneo assoluto di vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi e attività di somministrazione su aree pubbliche, di bevande alcoliche (sino a 5 gradi) e non alcoliche in contenitori di vetro o di metallo;

Rilevato, altresì, che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunti in maniera eccessiva;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

- l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 s.m. ed integrazioni;
- il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;
- la legge n. 689/1981 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 571/1982;
- L'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco;
- il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti delle ordinanze comunali, approvato con delibera CC n. 65 del 17/7/2003;

ORDINA

AI pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande presso CENTRO COMMERCIALE "La Meridiana" - Largo Caleotto; BAR STADIO - Via Papa Giovanni XXIII, nr. 12; BAR CALEOTTO - Largo Caleotto nr. 10; BAR SHAKER CAFE' - Via G. Matteotti nr. 19; BAR VELVET Corso Matteotti nr. 34; BAR MADISON SQUARE - Piazza G. Carducci nr. 6; BAR GIGI - Via Mons. Moneta nr. 19; BAR GIMA - Via Pasubio nr.29; VANPERBAR - Via Col di Lana nr. 2; CHIOSCO BAR all'interno dello stadio "Rigamonti-Ceppi", dalle ore 15,30 alle ore 20,30 di Sabato 9 ottobre 2021, in occasione dell'incontro di calcio che si disputerà presso lo stadio " Rigamonti -Ceppi":

- **il divieto** temporaneo assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi da parte dei pubblici esercizi e attività di somministrazione su aree pubbliche; nei ristoranti è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo immediato di alimenti solamente all'interno dei locali adibiti alla somministrazione o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate;

- **il divieto** temporaneo assoluto di vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi e attività di somministrazione su aree pubbliche, di bevande alcoliche (sino a 5 gradi) e non alcoliche in contenitori di vetro o di metallo.

Gli effetti della presente ordinanza decorreranno dalle ore 15,30 alle ore 20,30 di sabato 9 ottobre 2021.

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80 (ottanta) ad Euro 480 (quattrocentottanta).**

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il Corpo di Polizia Locale di Lecco e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

AVVISA

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e idonea pubblicità a mezzo stampa;

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7/8/1990, n° 241 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2^ Sicurezza della persone e del territorio – Dott.ssa Monica Porta.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso, oltre che agli esercizi destinatari dei divieti, a:

- 1) Prefetto della Provincia di Lecco
- 2) Questore della Provincia di Lecco
- 3) Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco
- 4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco
- 5) Comando Polizia Locale di Lecco
- 6) Comando Polizia Provinciale di Lecco;
- 7) Confcommercio Lecco;
- 8) Confesercenti Lecco

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione Territoriale di Milano entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71, entro il termine di 120 giorni. I termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online.

Lecco, 07/10/2021

Il Sindaco
MAURO GATTINONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005